

**= ISTITUZIONE VENEZIANA =**

**= Regolamento e misure per il sostegno economico a fini abitativi dei nuclei familiari e per la tutela della residenzialità a Venezia =**

**= Finalità' =**

**Art. 1**

La tutela della residenzialità a Venezia è una delle politiche prioritarie di Istituzione Veneziana che, a tal fine, riserva parte del proprio patrimonio immobiliare ai nuclei familiari meno abbienti garantendo loro un sostegno economico, quale assistenza diretta per l'abitazione.

**= Normativa =**

**Art. 2**

Gli appartamenti di cui Istituzione Veneziana è proprietaria vengono locati sulla base di quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze ( cosiddetti patti territoriali ).

**= Domande richiesta di alloggio =**

**Art. 3**

Le domande di richiesta di alloggio vanno indirizzate, da parte dei richiedenti, al Presidente di Istituzione Veneziana secondo il modulo predisposto dall'ente.

**= Assegnazione appartamenti =**

#### Art. 4

Le assegnazioni degli appartamenti vengono previamente esaminate dalla I Commissione consiliare e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Alle assegnazioni il Consiglio provvede, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto di quanto dichiarato dai richiedenti nell'apposito modulo.

#### = **Suddivisione richiedenti** =

#### Art. 5

Ai sensi del presente regolamento i richiedenti un appartamento di Istituzione Veneziana sono così distinti:

Assistibili: Sono i nuclei familiari il cui reddito va da € 0 a € 26.000,00 e che vengono assistiti direttamente da Istituzione Veneziana per garantire loro l'abitazione a Venezia, mediante contributi all'affitto.

Agevolati: Sono i nuclei familiari il cui reddito va da € 26.000,01 a € 50.000,00 ai quali Istituzione Veneziana, nell'ottica di garantire la residenzialità a Venezia, applica un canone ridotto di affitto corrispondente al minimo o alla media rispetto a quello massimo previsto dai patti territoriali.

#### = **Fasce di reddito per gli assistiti** =

#### Art. 6

Gli appartamenti vengono locati sulla base di quanto previsto dalla Legge sui patti territoriali.

Il canone relativo è così determinato:

### Fascia I.

Da € 0 a € 7.000,00

Il canone previsto dalla normativa sui patti territoriali viene così stabilito:

25% a carico dell'affittuario

75% a carico di Istituzione Veneziana quale assistenza diretta al nucleo familiare per l'abitazione a Venezia

### Fascia II

Da € 7.000,01 a € 15.000,00

il canone previsto dalla normativa sui patti territoriali viene così stabilito:

40% a carico dell'affittuario

60% a carico di Istituzione Veneziana quale assistenza diretta al nucleo familiare per l'abitazione a Venezia

### Fascia III

Da € 15.000,01 a € 26.000,00

il canone previsto dalla normativa sui patti territoriali viene così stabilito:

60% a carico dell'affittuario

40% a carico di Istituzione Veneziana quale assistenza diretta al nucleo familiare per l'abitazione a Venezia

**= Fasce di reddito per gli agevolati =**

### Art. 7

Per coloro che rientrano nella cosiddetta fascia degli agevolati da € 26.000,01 a € 50.000,00,

il canone, previsto dalla normativa sui patti territoriali, viene così stabilito:

- Per le fasce di reddito da

€ 26.000,01 a € 35.000,00 nell'importo minimo.

- Per le fasce di reddito da

€ 35.000,01 a € 45.000,00

nell'importo medio tra il minimo ed il massimo.

Da € 45.00,01 a € 50.000,00

nell'importo massimo previsto dai patti territoriali

**= Canone intero =**

Art. 8

Per le fasce di reddito oltre € 50.000,01 non è prevista alcuna agevolazione ed il canone è stabilito secondo il libero mercato.

**= Numero appartamenti da assegnare alle singole fasce =**

Art. 9

Annualmente il Presidente, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente, individua, per ogni singola fascia di reddito di cui agli articoli precedenti, il numero di appartamenti che è possibile assegnare.

Il numero di immobili, da riservare alle singole fasce di reddito, può essere variato con disposizione del Presidente sulla base delle necessità di Istituzione Veneziana.

**= Famiglie numerose =**

Art. 10

Per famiglie numerose ai sensi del presente regolamento, si intendono quelle composte dai genitori ed almeno 4 figli.

**= Riserva appartamenti per famiglie numerose =**

Art. 11

Per famiglie numerose di cui al precedente articolo, Istituzione Veneziana riserva, in base alle disponibilità, un numero di appartamenti stabilito con disposizione del Presidente..

**= Sostegno a famiglie numerose affittuarie =**

Art. 12

Per alloggi di proprietà dell'Istituzione assegnati a famiglie numerose e che necessitino di opere di restauro, Istituzione Veneziana, sulla base delle disponibilità di bilancio, provvede a tali opere con una spesa sino al 50% degli oneri relativi, preventivamente vagliati dalla II Commissione Consiliare, restando la parte rimanente a carico della famiglia numerosa assegnataria.

A tal fine viene appositamente stipulata con l'assegnatario apposita convenzione che prevede l'obbligo da parte di Istituzione Veneziana, una volta conclusi i lavori, di locargli l'appartamento.

**= Canone per immobili restaurati col contributo del privato =**

Art. 13

1. Sul canone di affitto degli alloggi restaurati col contributo del privato viene, mensilmente, detratta una parte sino al raggiungimento dell'ammontare del contributo.

2. Su detto canone di locazione, sino ad esaurimento dell'importo relativo alla ristrutturazione dell'immobile effettuata dall'inquilino, non saranno applicati i benefici relativi alle fasce di reddito per gli assistiti e gli agevolati che saranno applicati, invece, una volta estinto il credito.
- 3.

**= Famiglie numerose - Requisiti e precedenzae =**

Art. 14

1. Il numero dei figli del nucleo assegnatario deve essere superiore a tre.
2. La cittadinanza dei componenti il nucleo deve essere italiana.
3. A parità di condizioni hanno la precedenza i nuclei familiari di Venezia centro storico.

---

**NORME TRANSITORIE**

**= I Fascia assistiti =**

Art. 15

L'onere a carico dell'inquilino, rientrante nella I fascia degli assistiti, in occasione del rinnovo del contratto, calcolato sulla base del 25% del canone determinato coi criteri dei patti territoriali, non dovrà eccedere rispetto al precedente canone € 50,00.

**= II Fascia assistiti =**

Art. 16

L'onere a carico dell'inquilino, rientrante nella II fascia degli assistiti, in occasione del rinnovo del contratto, calcolato sulla base del 40% del canone determinato coi criteri dei patti territoriali, non dovrà eccedere rispetto al precedente canone € 50,00.

**= III Fascia assistiti =**

Art. 17

L'onere a carico dell'inquilino, rientrante nella III fascia degli assistiti, in occasione del rinnovo del contratto, calcolato sulla base del 60% del canone determinato coi criteri dei patti territoriali, non dovrà eccedere rispetto al precedente canone € 50,00.

**= Agevolati =**

Art. 18

L'onere a carico dell'inquilino, rientrante nelle fasce degli agevolati, in occasione del rinnovo del contratto determinato coi criteri dei patti territoriali, non dovrà eccedere rispetto al precedente canone € 100,00.

Nel caso che il canone, determinato come sopra, comportasse una diminuzione rispetto al canone precedente, si applicherà il vecchio canone.

————— ————— ————— —————  
**= Entrata in vigore =**

Art. 19

Il presente regolamento entrerà in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2010.

Al rinnovo dei contratti sarà applicata agli inquilini la normativa relativa alle fasce con le relative norme transitorie.